PERIODO TRANSITORIO (DAL 12/05/2012 AL 13/05/2013, TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013 CON D.M. 23/4/2013, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013)

Imprese già attive: aggiornamento della posizione RI/REA

Le imprese (individuali e società), già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nel soppresso Ruolo e già attive, alla stessa data, nel Registro delle Imprese, dovevano inviare, **entro il 12 maggio 2013**, **TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013** con D.M. 23/4/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013), una denuncia di aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, utilizzando il modello informatico "*Mediatori*" sezione "*Aggiornamento posizione RI/REA*" per ciascuna sede o unità locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

Persone fisiche inattive: iscrizione nella sezione speciale del REA (transitorio)

I soggetti, persone fisiche, iscritti nel soppresso Ruolo che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano l'attività presso alcuna impresa, potevano, **entro il 12 maggio 2013**, **TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013** con D.M. 23/4/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013), iscriversi nell'apposita sezione del REA, per via telematica tramite la procedura ComUnica, utilizzando il modello informatico "*Mediatori*" sezione "*Iscrizione apposita sezione (Transitorio)*".

Trascorso inutilmente il termine previsto (**12 maggio 2013, TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2013** con D.M. 23/4/2013, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10/05/2013) la persona interessata decadeva dalla possibilità di iscriversi successivamente nell'apposita sezione del REA; tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituiva requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività nei 4 anni (quindi solo fino al **12 maggio 2016**) anche per coloro che avevano ottenuto l'iscrizione nel ruolo senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa cioè diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza del corso di formazione professionale ed esame di idoneità.